MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI INTORNO ALL'ASSISTENZA SANITARIA, ALLA VIGILANZA IGIENICA E ALL'IGIENE DEGLI ABITANTI NEI COMUNI DEL REGNO

Art. 8

Ad assicurare un regolare e completo servizio di assistenza medico-chirurgica, la Giunta provinciale amministrativa puo' aumentare a congrua misura, sentito il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio comunale, la retribuzione dei medici condotti, tenuto conto delle condizioni finanziarie del Comune o Consorzio, dell'importanza dell'opera richiesta al medico e di tutte le altre fonti di reddito professionale al medico stesso. Eguale facolta', circa alla misura dell'indennita' da corrispondersi all'ufficiale sanitario, avra' la Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio comunale.

Da queste deliberazioni della Giunta amministrativa e' sempre pero' data facolta' di ricorso da parte dei Comuni al Consiglio superiore di santta'.

Versione in vigore dal 22 marzo 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica e all'igiene degli abitanti nei Comuni del Regno
Estremi	Legge 25 febbraio 1904, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-ed-aggiunte-alle-disposizioni-intorno-all-assistenza/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it